



## OSSERVATORIO NORMATIVO - IV TRIMESTRE 2025

(a cura di Anna SCIACCA)

### I) LEGGI, DECRETI-LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

1. È entrata in vigore il 18 dicembre 2025 la **legge 2 dicembre 2025, n. 182**, recante disposizioni volte alla semplificazione e alla digitalizzazione dei procedimenti relativi alle attività economiche e ai servizi destinati a cittadini e imprese.

Con riferimento alla disciplina ambientale, rileva anzitutto l’art. 5, che interviene sull’art. 185-*bis*, comma 1, lett. b), del T.U.A., modificando la regolamentazione del deposito temporaneo dei rifiuti finalizzato al successivo invio a recupero o smaltimento. La disposizione introduce, limitatamente ai rifiuti sottoposti a responsabilità estesa del produttore, la possibilità che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato dai distributori presso i propri punti vendita. Viene altresì chiarito che tale deposito può aver luogo non solo all’interno del punto vendita, ma anche nelle relative aree di pertinenza ovvero in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori o messi a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori.

Ulteriori modifiche sono previste dall’art. 28, che incide sull’art. 243, comma 3 T.U.A. in materia di gestione delle acque emunte da siti contaminati. La novella conferma l’obbligo di sottoporre tali acque a trattamento depurativo prima della loro immissione in corpi idrici superficiali o in fognatura, consentendo che il trattamento avvenga presso appositi impianti per le acque di falda o presso impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e tecnicamente idonei, eliminando tuttavia il requisito secondo cui tali impianti debbano essere ubicati e in esercizio in loco. Il medesimo articolo modifica inoltre la lettera a) del punto 6 dell’allegato IV alla parte seconda del T.U.A., assoggettando alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA regionale i progetti relativi alla fabbricazione e al trattamento di prodotti a base di elastomeri con una capacità di lavorazione pari ad almeno 25.000 tonnellate annue di materie prime.

In materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l’art. 70 stabilisce che i distributori, in occasione del ritiro dell’apparecchiatura usata presso il domicilio dell’acquirente, possano contestualmente ritirare anche RAEE domestici di piccolissime dimensioni, senza oneri per l’utente e indipendentemente dall’acquisto di un’apparecchiatura equivalente.



Infine, l'art. 71 conferisce al Governo una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino della normativa concernente l'impiego e l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato derivante da rifiuti, anche mediante la revisione della disciplina vigente, al fine di assicurare il conseguimento dei nuovi obiettivi di conferimento in discarica stabiliti dalla normativa europea.

**2. Il decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 2, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), è entrato in vigore il 24 gennaio 2026.**

Il provvedimento introduce numerose modifiche al d. lgs. n. 49/2014, che disciplina a livello nazionale l'attuazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE.

In primo luogo, l'art. 1 interviene sulla definizione di "RAEE storici" di cui all'art. 4, comma 1, lett. o), del d. lgs. n. 49/2014, ridefinendone l'ambito applicativo. In base alla nuova formulazione, rientrano tra i RAEE storici:

- a) i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), ad esclusione dei pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato non oltre il 13 agosto 2005;
- b) i rifiuti provenienti da AEE di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato anteriormente al 15 agosto 2018 e non riconducibili alla categoria di cui alla lettera a), nel rispetto delle disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore.

L'art. 2 modifica l'art. 23 del decreto, concernente il finanziamento della gestione dei RAEE di origine domestica, precisando l'ambito di applicazione della disciplina relativa ai RAEE non storici, in coerenza con la direttiva (UE) 2024/884 e con la nuova definizione introdotta. La disciplina si applica, in particolare, ai RAEE domestici derivanti: – da AEE di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), escluse quelle fotovoltaiche, immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005; – da AEE di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), diverse dai pannelli fotovoltaici, commercializzate a decorrere dal 15 agosto 2018.

Con l'art. 3 vengono introdotte disposizioni speculari in relazione ai RAEE professionali, mediante la modifica dell'art. 24 del d.lgs. n. 49/2014, adeguando le modalità di finanziamento delle operazioni di gestione in modo analogo a quanto previsto per i RAEE domestici.



L'art. 4 interviene poi sull'art. 24-*bis*, relativo alla gestione dei RAEE provenienti da apparecchiature fotovoltaiche, chiarendo che il relativo finanziamento fa capo ai produttori per le AEE fotovoltaiche immesse sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, senza distinzione tra origine domestica o professionale.

Ulteriori precisazioni sono contenute nell'art. 5, che modifica l'art. 28 del decreto legislativo, specificando che l'obbligo di marchiatura riguarda: – i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dal 13 agosto 2012 in avanti; – le AEE di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), non incluse nell'ambito della lettera a), esclusivamente qualora immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.

Da ultimo, l'art. 6 incide sull'art. 40, comma 3, eliminando la disposizione che poneva a carico dei produttori il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici, sia domestici sia professionali, non incentivati e immessi sul mercato in data anteriore al 12 aprile 2014, coincidente con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 49/2014.

**3. Il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30**, attuativo della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE in materia di **responsabilizzazione dei consumatori nella transizione verde attraverso il rafforzamento della tutela contro le pratiche sleali e il miglioramento dell'informazione**, è entrato in vigore il 24 marzo 2026. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2026.

La nuova disciplina è finalizzata a potenziare le garanzie a disposizione dei consumatori rispetto alle pratiche commerciali scorrette connesse alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti, contrastando in particolare le asserzioni ambientali fuorvianti o non veritiere (cosiddetti *green claims*), e introducendo strumenti volti ad assicurare informazioni chiare, attendibili e verificabili.

Nel dettaglio, il decreto interviene sul d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), ampliando il catalogo delle pratiche commerciali vietate. Sono qualificate come scorrette e, pertanto, sanzionabili le dichiarazioni ambientali generiche o ingannevoli che non risultino fondate su criteri di affidabilità, comparabilità e verificabilità.

Il provvedimento introduce inoltre definizioni specifiche di asserzione ambientale, marchio di sostenibilità, durabilità e riparabilità dei beni, con l'obiettivo di rendere più trasparente la



comunicazione relativa alle caratteristiche ambientali dei prodotti e di consentire ai consumatori di individuare con maggiore consapevolezza quelli effettivamente sostenibili.

Sono altresì previste nuove prescrizioni in materia di trasparenza delle informazioni destinate ai consumatori, applicabili anche ai contratti conclusi a distanza, mediante l'introduzione di un avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e di un'etichetta armonizzata relativa alla garanzia commerciale di durabilità.

Le disposizioni introdotte dal decreto troveranno applicazione a decorrere dal 27 settembre 2026.

## **II) REGOLAMENTI MINISTERIALI**

**1. Con decreto del Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica del 16 dicembre 2025**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2026, è stato istituito l'“**Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici**”.

All'Osservatorio sono attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento previste dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), nonché compiti di analisi e confronto funzionali alla programmazione e all'attuazione delle misure di adattamento. Restano ferme eventuali ulteriori disposizioni che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà adottare ai fini dell'attuazione del PNACC.

In coerenza con le previsioni del Piano, l'Osservatorio è chiamato, in particolare, a svolgere le seguenti attività: a) provvede all'aggiornamento periodico del PNACC; b) adegua nel tempo le azioni di adattamento previste dal Piano, definendone le priorità di intervento; c) individua le fonti di finanziamento destinate all'attuazione delle misure del PNACC, fornendo indirizzi per il loro utilizzo e formulando proposte di coordinamento e integrazione tra gli strumenti di pianificazione e programmazione a livello nazionale e regionale; d) assicura le attività di monitoraggio, rendicontazione e valutazione del PNACC, anche al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dagli impegni internazionali e dall'appartenenza all'Unione europea; e) verifica la coerenza con le previsioni del Piano delle proposte presentate dalle regioni, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici.

Sotto il profilo organizzativo, l'Osservatorio si articola nei seguenti organi: a) il comitato, quale organismo collegiale con funzioni di indirizzo e coordinamento; b) la segreteria, cui sono



LEXAMBIENTE  
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente  
Fasc. 4/2025

attribuite funzioni di supporto tecnico e amministrativo; c) il forum, con compiti consultivi e di diffusione.